

[Home](#) / [Notizie](#) /

Cessazione dell'Anagrafe delle Onlus dal primo gennaio 2026

Cessazione dell'Anagrafe delle Onlus dal primo gennaio 2026

16 dicembre 2025

- Termine di scadenza

A partire dal **primo gennaio 2026** l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate **sarà soppressa**. Le Onlus iscritte nell'Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare **istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, entro e non oltre il **31 marzo 2026**, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Entro il medesimo termine, **le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale** dovranno presentare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

- Modalità di presentazione dell'istanza

L'ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica **all'Ufficio RUNTS competente**, tramite il [portale dedicato](#) , accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. **L'iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell'istruttoria dell'Ufficio RUNTS competente.**

- Iscrizione al RUNTS

Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l'altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

- l'**atto costitutivo** (in mancanza si rinvia all'articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
- lo **statuto adeguato** alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017. Consulta anche la [Circolare n. 20/2018](#) (file pdf) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- gli ultimi 2 **bilanci consuntivi** approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020. Consulta anche la [Nota 19740 del 29 dicembre 2021](#) (file pdf) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, si ricorda che sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note del [2 novembre 2020 n. 11560](#) (file pdf) e del [22 dicembre 2023 n. 14432](#), laddove dagli ultimi **2 bilanci approvati** emerga che la Onlus interessata all'iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l'Organo di controllo. La nomina dell'Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

- Contributo cinque per mille
Ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l'ente interessato, anche a seguito dell'iscrizione al RUNTS **comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille**, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale (consulta la sezione [Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore](#)).

Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CONDIVIDI

STAMPA

Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese

[In breve](#)

[Eventi](#)

[Normativa](#)

[Studi e statistiche](#)

[Modulistica](#)

[Focus On](#)

